

Il Consiglio di Stato

richiamata la risoluzione n. 102 dell'11 gennaio 2024 che disciplina con precisione l'importo e i generi di spesa coperti dall'indennità forfetaria a favore dei membri del Consiglio di Stato di cui all'art. 2 cpv. 2 della Legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato del 20 ottobre 2020, rispettivamente i rimborsi spesa esclusi da detta indennità forfetaria;

ritenuta la necessità di disciplinare con precisione anche gli aspetti organizzativi dei membri del Consiglio di Stato nell'esercizio delle loro funzioni;

risolve:

1. I membri del Consiglio di Stato beneficiano dell'uso della vettura di rappresentanza con autista nell'esercizio della carica e, quando lo spostamento è connesso con l'esercizio della carica, anche per affari privati. Nell'ambito dei loro spostamenti, i Consiglieri di Stato possono farsi accompagnare.
2. I membri del Consiglio di Stato hanno a disposizione un parcheggio per la propria vettura presso il piazzale di Residenza governativa secondo le tariffe previste dalla legge sull'assegnazione e sull'uso di posteggi nell'Amministrazione cantonale dell'8 novembre 2005.
3. I membri del Consiglio di Stato hanno la possibilità di fare ricorso agli autisti dello Stato o ai rispettivi funzionari di direzione per effettuare piccole commissioni fuori sede durante la fascia di orario lavorativo.
4. Le direzioni dipartimentali hanno diritto alla fornitura di bevande.
5. I membri del Consiglio di Stato hanno la possibilità di far stampare presso lo Stato, tramite il Centro sistemi informativi, o a far stampare o acquistare presso terzi cartoline augurali e di ricorrenze varie connesse con l'esercizio della carica, nonché a procurarsi le affrancazioni postali presso la Messaggeria governativa.
6. Gli omaggi ricevuti a titolo personale restano al singolo membro del Consiglio di Stato; quelli donati nel quadro della rappresentanza del Consiglio di Stato o del Cantone sono consegnati allo Stato tramite la Cancelleria.
7. Ai Consiglieri di Stato sono riservate tutte le prestazioni necessarie all'esercizio della funzione – in particolare di natura informatica e logistica – e tutte le prestazioni normalmente garantite ai servizi dell'Amministrazione cantonale, come abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste inerenti alla carica presso le direzioni di Dipartimento.


RG n. 342 del 24 gennaio 2024

8. Il Consiglio di Stato, al termine del mandato di un suo membro, si riserva il diritto di omaggiarlo con un piccolo dono, non soggetto a imposta. Sono esclusi versamenti in denaro.
9. La presente risoluzione abroga la risoluzione n. 6253 del 19 dicembre 2018. Essa entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2024 e viene pubblicata sul sito internet nelle pagine dedicate al Consiglio di Stato.
10. Comunicazione:
 - Consiglio di Stato (dt-dir@ti.ch, di-dir@ti.ch, decs-dir@ti.ch, dfe-dir@ti.ch, dss-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch);
 - Divisione delle risorse (dfe-dr@ti.ch)
 - Sezione delle finanze (dfe-sf@ti.ch)
 - Controllo cantonale delle finanze (ccf@ti.ch)
 - Direzione dell'Istituto delle assicurazioni sociali (ias@ti.ch)
 - Direzione della Divisione delle contribuzioni (dfe-dc@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Raffaele De Rosa

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri